

*CENTRO*  
*PER LA STORIA DELL'UNIVERSITÀ DI PADOVA*

VITTORIA FEOLA

**MOBILITÀ CONFessionALE,  
COSTITUZIONE E TOLLERANZA**

Lo spazio transatlantico inglese in età moderna

**FrancoAngeli**

## Informazioni per il lettore

Questo file PDF è una versione gratuita di sole 20 pagine ed è leggibile con



La versione completa dell'e-book (a pagamento) è leggibile con Adobe Digital Editions. Per tutte le informazioni sulle condizioni dei nostri e-book (con quali dispositivi leggerli e quali funzioni sono consentite) consulta [cliccando qui](#) le nostre F.A.Q.



CONTRIBUTI  
ALLA STORIA DELL'UNIVERSITÀ DI PADOVA  
Nuova serie

58



UNIVERSITÀ  
DEGLI STUDI  
DI PADOVA

1222·2022  
**800**  
ANNI



UNIVERSITÀ  
DEGLI STUDI  
DI PADOVA

**Comitato scientifico**

Filiberto Agostini, Giovanni Luigi Fontana, Vincenzo Milanese, Marta Nezzo, Giulio Peruzzi, Maurizio Ripa Bonati, Giovanni Silvano, Chiara Maria Valsecchi

*Il comitato assicura attraverso un percorso di double blind peer review la validità scientifica dei volumi pubblicati*

I lettori che desiderano informarsi sui libri e le riviste da noi pubblicati possono consultare il nostro sito Internet: [www.francoangeli.it](http://www.francoangeli.it) e iscriversi nella home page al servizio “Informatemi” per ricevere via e-mail le segnalazioni delle novità

*CENTRO*  
*PER LA STORIA DELL'UNIVERSITÀ DI PADOVA*

VITTORIA FEOLA

**MOBILITÀ CONFessionALE,  
COSTITUZIONE E TOLLERANZA**

Lo spazio transatlantico inglese in età moderna

**FrancoAngeli**

Questo libro è stato pubblicato nell'ambito del progetto *Mobility & Humanities* del Dipartimento di Scienze Storiche Geografiche e dell'Antichità (DISSGeA) dell'Università degli Studi di Padova. Il progetto *Mobility & Humanities* è finanziato come Progetto di Eccellenza (2018-2022) dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR).

Copyright © 2021 by FrancoAngeli s.r.l., Milano, Italy.

*L'opera, comprese tutte le sue parti, è tutelata dalla legge sul diritto d'autore. L'Utente nel momento in cui effettua il download dell'opera accetta tutte le condizioni della licenza d'uso dell'opera previste e comunicate sul sito [www.francoangeli.it](http://www.francoangeli.it).*

## *Indice*

Introduzione	pag.	7
1. Costituzione, Chiesa e Corona prima della Riforma	»	9
2. Riforme, lealtà, tradimenti e mobilità sotto i Tudor	»	33
3. Mobilità confessionale, <i>intelligence</i> e il giuramento <i>ex officio</i>	»	61
4. Università, mobilità confessionale e la costituzione del primo impero	»	91
5. I prodromi irlandesi della tolleranza inglese	»	133
6. Tolleranze, mobilità, impero	»	157
Appendice	»	185
Indice dei nomi	»	215





## *Introduzione*

Questo libro mette in relazione la mobilità confessionale di alcuni alunni dell'università di Padova con eventi e documenti costituzionali angloamericani da Enrico VII Tudor alla Gloriosa Rivoluzione, includendo la storia coloniale inglese.

In primo luogo, si vuole analizzare l'evoluzione della costituzione inglese, intesa come l'insieme di testi regolanti il rapporto di sovranità tra la Corona d'Inghilterra e tutti i suoi sudditi. Contrariamente all'approccio anglocentrico, tipico della storiografia post-decolonizzazione, questo volume adotta una definizione alternativa. La sovranità inglese fu a geografia variabile durante la fondazione del primo impero britannico e comprese non solo la penisola inglese ma anche il Galles, l'Irlanda, le colonie americane, la Scozia e i territori nella Francia settentrionale. Ne consegue che la costituzione d'età moderna risulta composta da testi approvati dal Parlamento a Westminster e da quelli emanati dalla Corona mediante la prerogativa regia, nonché da diverse entità coloniali. Una volta definita in tale modo, questa costituzione cambia natura, soprattutto relativamente alla legislazione sulla tolleranza religiosa.

Il libro valuta l'impatto della mobilità confessionale sull'evoluzione della costituzione inglese. Mentre le migrazioni per causa di religione sono già state ampiamente studiate, i modi in cui si ripercossero sulla legislazione ecclesiastica e penale vengono normalmente trattati in singoli casi di studio. Questo modo di procedere non sembra giustificabile alla luce delle fonti disponibili. Se si vuole stabilire il momento in cui la tolleranza religiosa entra giuridicamente nella vita dei sudditi della Corona inglese, adottando l'approccio inclusivo dei costituzionalisti, si scopre che non accadde nel 1689, bensì attorno al 1640 nella colonia del Maryland.

Questo contributo mette in luce il ruolo della formazione ricevuta a Padova da figure chiave dell'*élite* politica e culturale inglese. Lo Studio patavino, attraendo sia cattolici che protestanti, si trovò in una posizione privilegiata in Europa nella formazione della parte più internazionale della classe

dirigente inglese. Le sue connessioni con le reti di informazione per la sicurezza dello Stato promettono di riservare ancora molte sorprese.

Infine, questo studio sgombera il terreno dai residui della retorica whig, per cui lo Stato moderno inglese sarebbe nato con la riforma ecclesiastica di Enrico VIII, mentre la tolleranza avrebbe visto la luce con la Gloriosa Rivoluzione, vinta dal Parlamento contro i tentativi assolutistici della Corona. Le cose furono ben più complesse. Non si possono negare le propensioni accentratrici degli Stuart, poi schiacciate dalla preponderanza del Parlamento che, a partire dal 1689, assume la funzione legislativa nella sua interezza a discapito della Corona. Tuttavia questo libro intende attirare l'attenzione sui fatti, solo apparentemente paradossali, che videro proprio i regnanti filocattolici porre in essere le basi della tolleranza nella costituzione inglese.

Ne consegue che qualsiasi riflessione sullo Stato moderno inglese dovrebbe adottare l'espressione di sovranità a geografia variabile. In questo senso, i documenti costituzionali coloniali dimostrano i limiti della sovranità del Parlamento prima del 1689. Questo, se pensato entro i confini geografici inglesi o anglogallesi, fu molto più pienamente sovrano che se visto pragmaticamente in tutta la sua estensione geopolitica. Quando John Locke considerò la spinosa questione della tolleranza verso i papisti, lo fece nel contesto della sua preoccupazione costituzionale in patria, con la *Lettera sulla Tolleranza* e in quello coloniale con la *Costituzione della Carolina*.

I testi costituzionali coloniali americani vanno inclusi nella Costituzione Stuart per evitare l'anglocentrismo e per superare l'eurocentrismo in chiave transatlantica. La storia coloniale americana è troppo spesso raccontata in funzione di quella degli Stati Uniti. In realtà le connessioni transatlantiche delle Isole Britanniche furono un'estensione e diluizione della sovranità inglese: una sovranità, appunto, a geografia variabile, come evidente nella sua costituzione.

In conclusione, si osserva la fecondità che l'idea di mobilità confessionale offre per analizzare la storia costituzionale inglese dalla Gloriosa Rivoluzione alla Dichiarazione d'Indipendenza americana. L'adozione del prisma della mobilità per lo studio di fenomeni come la storia della diaspora *religionis causa* e l'evoluzione costituzionale inglese dimostra la ricchezza di una metodologia multidisciplinare, fatta di storia ecclesiastica, costituzionale, delle università e religiosa.

## 1. *Costituzione, Chiesa e Corona prima della Riforma*

La storia moderna inglese è caratterizzata dal suo essere confessionale a seguito dell'introduzione della riforma protestante. La mobilità, generata dalle scelte individuali di giurare o no lealtà alla Corona sulla base della propria coscienza, e della disponibilità finanziaria a emigrare, contribuì in maniera essenziale alla fondazione del cosiddetto «primo impero britannico»<sup>1</sup>. La mobilità confessionale, dunque, fu il risultato dell'assetto ecclesiastico confliggente con le coscienze individuali. Essa, a sua volta, ebbe un impatto sulla natura dello Stato inglese nel suo divenire impero coloniale. I rapporti fra Chiesa e Corona furono centrali per la storia politica e istituzionale, sociale, religiosa, intellettuale ed economica dell'Inghilterra in età moderna.

L'assetto ecclesiastico ha giocato un ruolo essenziale nello sviluppo della costituzione inglese fin dai tempi della conquista normanna. I rapporti fra Chiesa e Corona dopo la Riforma possono essere compresi a fondo solo se situati in un'ottica di lungo periodo che scavalli la periodizzazione usuale<sup>2</sup>. In questo capitolo si prenderà in considerazione la Chiesa d'Inghilterra a partire dalle sue prime manifestazioni nelle fonti primarie d'epoca plantageneta. Mario Caravale ha dedicato un saggio all'utilità della storia del diritto per la storia generale, intendendo, con questa, soprattutto quella medievale<sup>3</sup>.

1. L'espressione è ricorrente nella storiografia inglese. Si veda Krishan Kumar, *The Making of English National Identity*, Cambridge 2003, pp. 60-88; inoltre, sulla questione imperiale si rimanda a *The Oxford History of the British Empire*, I, *The Origins of Empire. British Overseas Enterprise to the Close of the Seventeenth Century*, a cura di William Roger Louis e Nicholas Canny, Oxford e New York 1998. Anche la BBC usa l'espressione «The first British Empire»: [www.bbc.co.uk/bitesize/guides/zt7fr82/revision/3](http://www.bbc.co.uk/bitesize/guides/zt7fr82/revision/3), visitato il 14 ottobre 2020.

2. Per una discussione dei meriti dell'adozione di un'ottica di lungo periodo che superi la tradizionale divisione medievale-moderna, con particolare riferimento alla storia inglese vedi Conrad Russell, *The crisis of Parliaments. English history 1509-1660*, Oxford 1971, pp. 2-4.

3. Mario Caravale, *Il contributo della storia del diritto alla storia generale*, in *Il diritto per la storia. Gli studi storico-giuridici nella ricerca medievistica*, a cura di Emanuele Conte e Massimo Miglio, Roma 2010, pp. 113-131.

Sembra più che mai pertinente insistere sulla necessità, per gli storici dell'età moderna, di cogliere le peculiarità del sistema statale inglese. Se si adotta la periodizzazione della storia in età antica, medievale, moderna e contemporanea – comune a tutte le tradizioni storiografiche occidentali – e se si parte dal postulato che la costruzione dello Stato sia avvenuta in intima connessione con le vicende della riforma protestante, allora si deve considerare lo scisma anglicano come un momento cerniera: c'è un prima Enrico VIII e un dopo Enrico VIII<sup>4</sup>. Secondo questa impostazione, la storia moderna inglese non può non iniziare con la costruzione dello Stato sotto Enrico Tudor.

Questo modo di considerare la storia inglese è problematico, perché distorce anacronisticamente le fonti al fine di far quadrare una parte dell'evidenza con una tesi da dimostrare. Invece di analizzare i dati empirici, li usa per evidenziare degli priori. Il primo problema è terminologico e, dunque, semantico, ed è stato individuato da storici come Diarmaid MacCulloch, Eamon Duffy e Arthur Geoffrey Dickens, i quali, lavorando sui documenti ecclesiastici inglesi dal XV secolo in poi, hanno dimostrato come non si possa scrivere di riforma della Chiesa d'Inghilterra partendo da Enrico VIII<sup>5</sup>. Ma la loro enfasi è stata soprattutto teologica più che ecclesiologica. I documenti costituzionali inglesi non contengono la parola Stato né prima né dopo Enrico VIII. In effetti, ancora oggi la parola inglese *state* è dispregiativa e viene usata molto parcamente sia in storiografia sia in diritto costituzionale. Se un francese pensa alla Francia come nazione e alla sua incarnazione amministrativa nello Stato, un britannico non lo fa. Questi pensa al Regno Unito come al suo paese: *country*, parola perfettamente sovrapponibile a quella omografa, *country*, che significa campagna, cioè estensione di terreno, solitamente ospitante degli insediamenti umani. Al posto di Stato, la parola che effettivamente si ritrova nelle fonti costituzionali inglesi per designare quel concetto, è *empire*. L'Inghilterra di Guglielmo il Conquistatore era un *imperium*; l'Inghilterra durante la Guerra dei Cent'Anni era un *empire* in anglo-normanno; l'Inghilterra dei Tudor, ben da prima di Enrico VIII, era già un *empire* in inglese. Lo vedremo nella prima sezione di questo capitolo.

Il secondo problema di questa visione, che potremmo definire come elioidale della storia costituzionale inglese, è l'esistenza della Chiesa d'Inghilterra prima di Enrico VIII. Il postulato secondo cui lo scisma anglicano fu un momento fondatore dello Stato inglese grazie alla creazione della Chiesa nazionale è profondamente inficiato dalla verifica empirica delle fonti ec-

4. John Joseph Scarisbrick, *Henry VIII*, London 1968.

5. Diarmaid MacCulloch, *The Reign of Henry VIII: Politics, Policy and Piety*, London 1995; Eamon Duffy, *The Stripping of the Altars. Traditional Religion in England 1400-1580*, London 2005, soprattutto pp. 379-523; Arthur Geoffrey Dickens, *The English Reformation*, London 1999, pp. 106-129.

clesiastiche inglesi prima di Enrico, come dimostrato, fra gli altri, da Victor Martin, Jean-Louis Quantin, Denis Hay e Peter Doll<sup>6</sup>. La Chiesa d'Inghilterra non fu creata da Enrico VIII, il quale, oltre tutto, morì convinto che Lutero fosse un eretico. Analizzeremo questo contesto nella seconda e terza sezione del capitolo.

Il terzo problema della storia costituzionale inglese è il suo anglocentrismo. Questo concerne la storia delle università e, nel corso del libro, vedremo come quella di Padova abbia avuto a che fare con l'evoluzione della costituzione inglese. Ripiegandosi su se stessa, l'Inghilterra, piccola penisola dell'isola britannica maggiore, nella periferia settentrionale dell'Europa occidentale, ma dal passato glorioso e interessantissimo come pochi altri nella storia mondiale, faro di civiltà e di libertà, si dibatte da decenni in una serie di controversi storiografici, come quelli intorno al campo di validità della *common law*. Daniel Hulsebosch ha recentemente denunciato questa attitudine, sottolineando che non si può artificialmente scindere la sovranità della Corona da quella delle leggi sulla terra sotto la sua giurisdizione<sup>7</sup>. La decolonizzazione e la perdita dell'impero hanno causato uno shock emotivo profondo nella cultura delle *élite* britanniche. La storia costituzionale inglese è stata progressivamente lasciata dagli storici ai giuristi. I primi si sentono spesso a disagio nel trattare il tema politicamente scottante delle radici dell'impero britannico. Di conseguenza, come vedremo nel corso del capitolo, si sono ripiegati su se stessi. Occorre, invece, abbandonare ogni attitudine anglocentrica, perché la storia costituzionale inglese può diventare intellegibile soltanto una volta riposizionata all'interno di una rete di relazioni intellettuali e materiali, tracciabili e documentabili, che spaziano, per i secoli XV, XVI e XVII, dall'Europa continentale all'America del Nord. Tali reti relazionali furono molteplici. La mobilità di persone, testi e idee, che caratterizzò la storia moderna inglese, europea e angloamericana fu un fenomeno almeno altrettanto importante nella formazione dello Stato moderno che la riforma protestante. Il ruolo delle università in queste reti verrà evidenziato a partire dalla terza sezione di questo capitolo, dedicata a John Wyclif e al conciliarismo di Marsilio da Padova.

6. Victor Martin, *Les origines du Gallicanisme*, 2 voll., Paris 1939, vol. I, passim; Denis Hay, *The Church of England in the later Middle Ages*, «History», 53, 177 (1968), pp. 35-50, in particolare pp. 47-49; Jean-Louis Quantin, *The Church of England and Christian Antiquity: The Construction of a Confessional Identity in the Seventeenth Century*, Oxford 2009, passim; Peter Doll, *In Search of a Liturgical Patrimony: Anglicanism, Gallicanism & Tridentinism*, «Revue Française de Civilisation Britannique», 22, 1 (2017), online, <http://journals.openedition.org/rfcb/1236>; DOI: <https://doi.org/10.4000/rfcb.1236> 2 maggio 2017.

7. Daniel J. Hulsebosch, *The Ancient Constitution and the Expanding Empire: Sir Edward Coke's British Jurisprudence*, «Law and History Review», 21, 3 (2003), pp. 439-482. Hulsebosch passa in rassegna la storiografia problematica dell'impero inglese soprattutto alle pp. 439-446.

La breve incursione medievale che segue serve a inquadrare la natura della costituzione inglese prima di passare, nel prossimo capitolo, al momento in cui Enrico VIII dette inizio a delle trasformazioni sostanziali tanto nell'assetto ecclesiastico quanto in quello istituzionale dei rapporti di potere fra Corona e Parlamento, nel solco della tradizione cesaropapista inglese che egli ereditò dai suoi antenati.

## Definizioni e problemi di storia costituzionale inglese

La costituzione in senso sostanziale o oggettivo è «il complesso di norme giuridiche fondamentali, scritte o non scritte, che stabiliscono la struttura essenziale dello Stato»<sup>8</sup>. Le costituzioni organizzano, distribuiscono e regolano il potere dello Stato. Esse ne descrivono la struttura, le istituzioni fondamentali e i principi che governano le loro mutue relazioni così come quelle con i cittadini. La Gran Bretagna non ha una costituzione scritta, contrariamente alla maggioranza dei paesi, soprattutto di diritto romano, ma non solo. Eccezionale fra gli Stati contemporanei, essa ha una costituzione comprendente «oltre a un considerevole numero di norme consuetudinarie, spesso risalenti al tardo medioevo, e a numerose leggi ordinarie in materia costituzionale, promulgate negli ultimi decenni, vari atti normativi solenni di età assai remote (dalla Magna Carta del 1215 al *Bill of Rights* del 1689 e all'*Act of Settlement* del 1701)»<sup>9</sup>. Si tratta di una costituzione flessibile, in quanto tutte le norme sostanziali costituzionali sono modificabili con la procedura legislativa ordinaria<sup>10</sup>.

La vulgata vuole che la mancanza di una costituzione scritta sia dovuta alla sua storia, eminentemente stabile. Questo è vero solo in parte. L'Inghilterra di Cromwell fu la prima nella storia europea a decapitare un sovrano, abolendo la monarchia e sostituendola con una sorta di repubblica, in attesa della restaurazione. La storia costituzionale inglese, intesa in senso lato, come inglobante le Isole britanniche e le colonie della Corona, ha prodotto una costituzione non codificata, ma, comunque, scritta. Vari statuti, equivalenti in grado alle leggi ordinarie, oltre a convenzioni, sentenze e trattati, sono fonti scritte che, tutte insieme, compongono la costituzione inglese. Il passaggio codificante, cioè l'estrazione dei loro principi fondamentali e la loro riduzione sintetica in forma di carta costituzionale, non è avvenuta per due motivi. Primo, perché il peso del diritto comune su quello romano ha reso la

8. Paolo Biscaretti di Ruffia, *Introduzione al diritto costituzionale comparato. Le "forme di stato" e le "forme di governo"*, le costituzioni moderne, Milano 1988, p. 594.

9. Biscaretti di Ruffia, *Introduzione*, pp. 600-601.

10. Ivi, p. 595.

giurisprudenza così importante da rendere difficile, ma certo non impossibile, visto l'esempio statunitense, la sua codificazione. Secondo, l'assenza di esigenze di codificazione in momenti di rottura della prassi costituzionale è stata ascrivibile al ruolo di leadership esercitato con successo dal Parlamento attraverso documenti *ad hoc* per le emergenze politiche<sup>11</sup>. La costituzione inglese è, quindi, in gran parte scritta ma non codificata.

Le fonti della costituzione inglese sono scritte. Gli statuti sono testi di legge approvati dal Parlamento; essi vengono generalmente considerati le più in alto nella gerarchia delle fonti del diritto inglese. Le convenzioni sono pratiche non scritte che si sono sviluppate nel corso del tempo per regolamentare la pratica di governo. La *common law* è il diritto sviluppato dalle corti e dai giudici attraverso i singoli casi, cioè essa include la giurisprudenza, con l'interpretazione del precedente, contestualizzato e reimpiegato, *mutatis mutandis*, adattandolo alle circostanze contemporanee. Mediante la sottoscrizione dello *European Communities Act 1972*, il Regno Unito ha visto l'introduzione di molta legislazione non originata da Westminster, un fatto che ha posto notevoli domande alla nozione stessa di sovranità parlamentare. Infine, il Regno Unito è soggetto al diritto internazionale<sup>12</sup>.

La sovranità parlamentare è descritta dai giuristi britannici nei termini seguenti:

È stato suggerito che la Costituzione Britannica possa essere riassunta in sole otto parole: Quello che promulga la Regina in Parlamento è legge. Ciò significa che il Parlamento, usando il potere della Corona, promulga quello a cui nessun altro corpo può opporsi. La sovranità parlamentare è comunemente definita come il principio faro della Costituzione Britannica. Si tratta del potere legislativo supremo del quale è investito un Parlamento eletto democraticamente per creare o abolire qualunque legge. Altri principi fondamentali della Costituzione ai quali spesso ci si riferisce includono lo Stato di diritto (*rule of law*), la separazione dei poteri in esecutivo, legislativo e giudiziario, e l'esistenza di uno Stato unitario, per cui in ultima analisi il potere è detenuto a Westminster dal Parlamento sovrano. Tuttavia alcuni di questi principi sono mitici [...] La Costituzione Britannica può essere compresa meglio se la si considera come il risultato della fusione dei poteri legislativo ed esecutivo nelle mani del Parlamento; altri sono attualmente in discussione (la sovranità parlamentare non è piena a causa dell'impatto dell'Unione Europea, della devoluzione, delle Corti e dei diritti umani)<sup>13</sup>.

11. Julian Hoppit, *A land of liberty? England 1689-1727*, Oxford 2000, pp. 23-47.

12. Martin Loughlin, *The British Constitution. A Very Short Introduction*, Oxford 2013, soprattutto pp. 5-30.

13. Traduzione di parte: [www.ucl.ac.uk/constitution-unit/what-uk-constitution/what-uk-constitution](http://www.ucl.ac.uk/constitution-unit/what-uk-constitution/what-uk-constitution), 18 settembre 2020. Tutte le traduzioni sono a cura della scrivente. Le maiuscole rispettano il testo originale.



La nozione di sovranità parlamentare, senza la quale non si può descrivere la costituzione inglese a partire dal *Bill of Rights* del 1689, va modulata in sovranità condivisa fra la Corona e il Parlamento per tutto il periodo che precede la Gloriosa Rivoluzione. Costantino Mortati non trovava la Corona inglese prima della riforma protestante pienamente sovrana, proprio a causa dello status del monarca di *primus inter pares*: il re era ancora un re feudatario, che intratteneva rapporti contrattuali con i signori (*lords*). Mortati, inoltre, notava come titolari dei diritti elettorali fossero le unità territoriali che esprimevano Comuni e Lords: un fatto ulteriore che limitava la piena sovranità della Corona<sup>14</sup>. Uno scopo di questo libro è di analizzare i modi in cui le dinamiche confessionali d'età moderna hanno contribuito a modificare la sovranità da condivisa fra Corona e Parlamento a esclusiva del Parlamento. Come la stessa monarchia britannica afferma oggi:

Da Guglielmo il Conquistatore nel 1066 al 1689, il re o la regina d'Inghilterra incarnavano la Corona, cioè la sovranità del paese. In una monarchia, il re o la regina sono il capo dello Stato. La monarchia britannica è una monarchia costituzionale. Questo significa che, mentre il sovrano è il capo dello Stato, il potere legislativo appartiene solo al Parlamento eletto, e il potere esecutivo appartiene al governo, espressione della maggioranza eletta a Westminster. Il potere giudiziario è amministrato dai tribunali. Dal 1689, il sovrano non ha né potere legislativo né potere esecutivo e neppure quello giudiziario. Il monarca riveste un ruolo costituzionale ed espleta funzioni di rappresentanza. Inoltre il sovrano ha un ruolo più informale di capo della nazione: agendo in qualità di catalizzatore dell'identità nazionale, dell'unità e dell'orgoglio nazionali; dà un senso di stabilità e continuità; riconosce ufficialmente il successo e l'eccellenza; sostiene il volontariato<sup>15</sup>.

A questo punto è necessario precisare che il concetto di Stato, innanzitutto è astratto e lontano dalla mente pragmatica inglese. I giuristi di lingua inglese, a eccezione degli scozzesi – la Scozia è un paese di diritto romano – e degli statunitensi – gli Stati Uniti hanno una costituzione scritta e un ordinamento giuridico misto, con elementi sia romanistici che di diritto comune inglese – non lo usano. Invece «La Corona è legalmente importante perché occupa lo spazio concettuale tenuto dallo Stato in quei sistemi legali derivanti o influenzati dal diritto civile romano»<sup>16</sup>. La questione è assolutamente centrale se si vogliono comprendere le fonti costituzionali che discuteremo nel libro. Prima di occuparcene, tuttavia, è bene ricapitolare i principali avveni-

14. Costantino Mortati, *Le forme di governo. Lezioni*, Padova 1973, pp. 10-12.

15. [www.royal.uk/role-monarchy](http://www.royal.uk/role-monarchy), 18 settembre 2020.

16. Noel Cox, *The theory of sovereignty and the importance of the Crown in the Realms of the Queen*, «Oxford University Commonwealth Law Journal», 2 (2002), p. 237.



menti caratterizzanti la storia costituzionale inglese fino all'inizio del periodo coperto in questo libro.

Già dai tempi dei regni degli Angli e dei Sassoni, e fino al 1689, l'ordinamento giuridico inglese ha considerato il monarca come la *fons iustitiae*. L'indipendenza del sistema legale inglese e il ruolo del sovrano al suo interno si sono evoluti nel corso di più di un millennio. La Britannia romana cessò de facto di esistere in quanto provincia dell'Impero romano d'Occidente nel corso del V secolo d.C. La caduta ufficiale di Romolo Augustolo ci aiuta a fissare una data simbolica, il 476, quando si può sostenere senza ombra di dubbio che la sovranità romana cessò di applicarsi alla Britannia. Dopo un periodo relativamente breve di caos bellico dovuto alle invasioni di popolazioni di origine germanica, il regno di Ethelbert (560-616) vide la promulgazione del primo codice di leggi scritte non in latino bensì nella lingua germanica dei nuovi sovrani. Successivamente, Alfredo il Grande, il cui regno durò dal 871 al 899, ampliò lo scopo delle codificazioni anglosassoni, includendo anche le consuetudini delle comunità, i regolamenti amministrativi e quelle parti di diritto romano che venivano ancora utilizzate. I monarchi inglesi presero e adattarono questo corpus crescente di diritto nazionale inglese, aggiungendo i *case law*, cioè la giurisprudenza. Dall'azione codificatrice anglosassone, che, nella mentalità del tempo, era parte della funzione legislativa del sovrano, deriva la nozione della responsabilità del monarca quale dispensatore della giustizia al fine di assicurare l'ordine e punire il crimine.

Con la riunificazione nazionale operata dal normanno Guglielmo il Conquistatore, il quale regnò dal 1066 al 1087, la giustizia regia in quanto istituzione si rafforzò mediante le nomine da parte del re di sceriffi locali, *justices*<sup>17</sup>, e altri ufficiali. Si trattava di funzionari itineranti del re: la loro mobilità era tesa a assicurare la copertura effettiva della giustizia regia a tutto il territorio sotto la sua sovranità. La nozione del re quale fonte della giustizia, dunque, andava di pari passo con quella di sovranità, incarnata fisicamente nella persona del monarca. I tribunali regi erano il fulcro dell'amministrazione della giustizia sia civile che penale. I sovrani presero parte attivamente al loro funzionamento, intervenendo personalmente durante le sedute e operando con i magistrati per la formulazione di sentenze.

Alla fine della Guerra dei Cent'Anni contro la Francia, che aveva visto il consolidamento dell'istituzione monarchica, con il rafforzamento del ruolo del re della creazione di una nuova aristocrazia e nell'amministrazione della giustizia, i tribunali regi smisero di essere itineranti per stabilirsi a Westminster, e le *Courts of Justice* sarebbero vennero ospitate dentro

17. *Justices* significa «coloro che portano la giustizia del re».

Westminster Hall, dove rimasero fino al 1882. I limiti di tale sistema erano evidenti: la distanza fisica delle corti regie dalle contee più remote rispetto a Londra poneva molte sfide al nuovo sistema a tendenza più centralizzatrice, imperniato sulla capitale. Inoltre esistevano delle contee palatine, la cui giurisdizione era affidata dal monarca a un determinato individuo mediante un sistema di *franchise*, cioè un meccanismo giuridico attraverso il quale il sovrano rendeva l'affidatario libero di amministrare la giustizia in nome e per conto della persona del re e dell'istituzione della Corona. La diluizione della sovranità sembrava verbalmente minima mentre, nei fatti, era notevole. C'erano le giurisdizioni ecclesiastiche, che applicavano norme e procedure di diritto canonico e quindi diritto romano, considerato dai giuristi laici come una fonte di diritto straniera. Infine, e soprattutto, i baroni e la *gentry*, cioè nobiltà fondiaria meno antica e meno ricca dell'aristocrazia normanna, potevano esercitare una giustizia di fatto sui loro territori, anche attraverso la loro capacità di sollevare e mantenere una milizia locale. A seconda dei periodi, nella lunga storia delle Isole britanniche, si assiste a veri e propri sollevamenti di eserciti baronali contro quello pagato dal re. La tensione fra l'aspirazione della Corona a rivendicare la piena sovranità e le miriadi di situazioni particolari, determinate dalla distanza fisica con i sudditi e dai rapporti di forza con i baroni, fa comprendere facilmente l'importanza del monopolio della violenza per gli equilibri dei rapporti fra le istituzioni politiche. Con la Gloriosa Rivoluzione del 1689, il *Bill of Rights* in Inghilterra e il *Claim of Right* in Scozia, si affermò il principio costituzionale secondo cui il sovrano non ha più nessun diritto di amministrare la giustizia. Inoltre il sovrano regna ma non governa, per cui il re o la regina non hanno nessun ruolo attivo nelle funzioni legislativa ed esecutiva. La separazione dei poteri diventava una realtà, e la monarchia passava da una lunga fase di tumulti e trasformazioni a una nuova era, arrivando a chiamarsi, appunto, monarchia costituzionale. L'espressione monarchia costituzionale è stata coniata al fine di sottolineare il ruolo della costituzione nella definizione della natura, dei poteri e dei limiti soprattutto della Corona. La monarchia costituzionale inglese non smette di affascinare giuristi, storici, politologi e osservatori in senso lato degli affari di Sua Maestà britannica. Fiumi di inchiostro sono colati per discettare dei suoi innumerevoli meriti. Dall'anglofilia francese che condusse, nel 1748, un estasiato Montesquieu a vergare il trattato *De l'esprit des loix*, fino agli odierni e spesso esterrefatti commentatori del Brexit, la monarchia costituzionale inglese non cessa di ispirare idee e azioni politiche a livello globale<sup>18</sup>.

18. Charles Louis de Secondat, baron de La Brède et de Montesquieu, *De l'esprit des Loix Ou du rapport que les Loix doivent avoir avec la Constitution de chaque Gouvernement, les Moeurs, le Climat, la Religion, le Commerce, &c à quoi l'Auteur a ajouté Des recherches nouvelles sur les Loix Romaines touchant les Successions, sur les*

Chi scrive non fa eccezione: dopo le prime lezioni universitarie in Italia, la decisione di comprendere davvero l’Inghilterra mi catapultò in un altro mondo, tanto strano quanto insidiosamente familiare. Dopo la fine della seconda guerra mondiale, lo studio dell’inglese ha soppiantato quello del francese. La cultura prodotta dal vastissimo e variegato mondo di lingua inglese, che ingloba sia il Regno Unito che gli Stati Uniti d’America e tutti i paesi del Commonwealth, si è avvicinata al continente, creando spesso la falsa impressione che la si possa capire senza tanta fatica. La realtà, però, è ben diversa. Albione non è perfida, cioè elusiva in cattiva fede, bensì soffre del successo del suo indiscutibile fascino. In tedesco si parla di *falsche Freunde auf der Lauer*, falsi amici della lingua. Studiare la storia inglese significa imparare a comprendere filologicamente delle fonti che sembrano scritte in lingue, tutto sommato, abbastanza facili: il poco latino, l’anglonormanno, cioè un francese del XIV secolo peculiare dell’Inghilterra, e l’inglese. L’insidia non sta negli idiomi bensì nei cambiamenti semantici di poche, fondamentali parole. Le trasformazioni epocali che hanno attraversato il secondo impero britannico con la decolonizzazione hanno fatto emergere nuove necessità lessicali. Con queste, sono arrivati tanti problemi di comprensione e conseguenti anacronismi. Uno degli scopi di questo libro è di fare chiarezza.

Si sono cercate nuove parole per descrivere sia il presente che il passato. Per esempio, *empire* è parola estremamente problematica. Questa era presente nei manoscritti costituzionali inglesi già dal medioevo nella sua forma latina di *imperium*<sup>19</sup>. Nell’accezione latina, come è noto a chi conosce il diritto romano, l’*imperium* era il potere di cui erano investite le più alte cariche dello Stato: nel *rex* quando la forma di Stato era monarchica; nel console, nel pretore, nel dittatore e, a volte, nei comandanti militari durante la forma di Stato repubblicana. A partire da Augusto, l’*imperium* venne associato all’imperatore, e comprendeva poteri militari e giudiziari; inoltre l’imperatore aveva la facoltà di convocare il popolo e trattare con il Senato, e il diritto sulla vita e sulla persona dei cittadini, limitato solo al territorio al di fuori dell’*urbe*<sup>20</sup>. Ma a partire dal XII secolo, il latino dovette lasciare sempre più

*Loix Françaises, & sur les Loix Féodales. Tome premier. A Genève, chez Barrillot & Fils, 1748.* Nel libro XI, capitolo VI, Montesquieu analizza la costituzione inglese. Gli appunti di Montesquieu sull’Inghilterra – un vero saggio di storia costituzionale alla maniera dei Lumi – si trovano in *Oeuvres complètes de Montesquieu*, a cura di Édouard Laboulaye Garnier, Paris 1879, tomo 7, pp. 183-196. Sul tema, vedi Domenico Felice, *Leggere Lo spirito delle leggi di Montesquieu*, Milano 2010 e, per una bibliografia aggiornata degli studi sul pensatore francese, <http://dictionnaire-montesquieu.ens-lyon.fr/fr/accueil/>, 14 ottobre 2020.

19. Fanny Madeline, *The idea of “empire” as hegemonic power under the Norman and Plantagenet Kings (1066-1204)*, in *Anglo-Norman Studies XL, Proceedings of the Battle Conference 2017*, edited by Elisabeth Van Houts, Woodbridge 2017, pp. 176-196.

20. [www.treccani.it/enciclopedia/imperium/](http://www.treccani.it/enciclopedia/imperium/), 14 ottobre 2020.

posto all'anglonormanno, sicché *imperium* divenne *empire*<sup>21</sup>. Nelle fonti anglonormanne, il senso di *empire* coincideva ancora con quello romano e, anzi, venne recuperato con cognizione di causa grazie proprio all'introduzione oltremarina dei glossatori<sup>22</sup>. A partire dal XVI secolo, però, l'inglese si sostituì all'anglonormanno, per cui *empire* restò scritto così ma pronunciato e, soprattutto, inteso, in inglese. Ormai *empire* significava sostanzialmente l'esercizio della sovranità della Corona<sup>23</sup>. Per questo il noto matematico, mago e teorizzatore dell'impero britannico, John Dee, poteva scrivere, nel 1577-1578, che l'Inghilterra era già un impero<sup>24</sup>. Sostenere che Dee considerasse l'Inghilterra un impero coloniale nel senso attribuibile oggi sarebbe una perversione semantica e un anacronismo, politicamente motivato dai complessi di colpa post-coloniali.

La decolonizzazione ha fatto apparire sulla scena internazionale decine di Stati sovrani, ciascuno con un proprio passato coloniale da indagare e da spiegare. Le università del mondo di lingua inglese hanno fatto emergere nuovi campi d'indagine, come gli studi coloniali e imperiali, e, inevitabilmente, hanno dovuto impiegare parole che prima venivano riferite a altri fenomeni. Così come i monaci alchimisti avevano applicato dei vocaboli presi dalla teologia per descrivere dei fenomeni fisici che non comprendevano<sup>25</sup>, nello stesso modo gli storici del colonialismo e dell'imperialismo britannico hanno iniziato a descrivere degli eventi circoscritti ai secoli XVIII-XX, impiegando termini conati e usati con sensi ben diversi fino al 1689. Nella Genesi, Adamo prima della Caduta ha la conoscenza perfetta e preterita del Creato. Poiché è senza macchia, conosce a priori i nomi delle cose. Adamo dà i nomi a tutte le creature, alle piante, agli spazi. La sua simbiosi con Dio glielo consente. Ma Adamo pecca di orgoglio, e cade. Dunque egli perde la perfetta conoscenza del Creato e, con essa, la capacità di riconoscere i nomi delle cose. I nomi, nella concezione ebraica delle Scritture, sono l'essenza delle cose. La caduta

21. Madeline, *The idea of "empire"*, pp. 176-196.

22. Michele Campopiano, *The reception of Italian Political Theory in Northern England. Bartolus of Saxoferrato and Giles of Rome in York*, in *Anglo-Italian Cultural Relations in the Later Middle Ages*, a cura di Michele Campopiano e Helen Fulton, York 2018, pp. 52-66.

23. Torrance Kirby, *Lay Supremacy: Reform of the canon law of England from Henry VIII to Elizabeth I (1529-1571)*, «Reformation and Renaissance Review», 8, 3 (2006), pp. 349-370, in particolare p. 353.

24. John Dee, *The Limits of the British Empire*, a cura di Ken MacMillan e Jennifer Abeles, Westport, 2004, passim; la storiografia su John Dee è vasta; rimando alla bibliografia aggiornata del suo miglior e più recente biografo: Glyn Parry, *The Arch Conjuror of England. John Dee*, New Haven, 2013.

25. Lawrence Principe e William Newman, *Apparatus and Reproducibility in Alchemy*, in *Instruments and Experimentation in the History of Chemistry*, a cura di Frederic L. Holmes e Trevor H. Levere, Cambridge MA. 2000, pp. 55-74.

di Adamo è una metafora di conoscenza. La torre di Babele ne è un'altra<sup>26</sup>. Entrambe ci ammoniscono sul valore della precisione lessicale, perché dare alle cose il loro giusto nome significa comprenderne l'essenza.

L'Inghilterra post-1689 ha avuto il più vasto impero coloniale nella storia dell'umanità. A partire dalla vittoria schiacciante del Parlamento sulla Corona, il paese è diventato un faro di civiltà da un punto di vista politico e costituzionale. Mentre gli Stati del continente erano saldamente nelle grinfie di sovrani a tendenza assolutistica, l'Inghilterra inaugurava un sistema monarchico in cui il sovrano incarna la sovranità del paese ma i tre poteri legislativo, esecutivo e giudiziario non gli appartengono. I sudditi hanno dei diritti che non vengono goduti altrove, come quello di venire giudicati in un processo in cui le accuse siano corroborate almeno da due testimoni, oppure il diritto a praticare la propria fede secondo coscienza, purché disposti a giurare lealtà allo Stato. Il sistema parlamentare rappresentativo, seppur censitario, governa bene, genera consensi, dà stabilità, permettendo all'economia di spiccare il volo della rivoluzione industriale. L'Impero britannico, a partire dal 1689, si dota economicamente, militarmente e giuridicamente di armi che lo porteranno all'India nel 1867. Per gli storici del colonialismo e dell'imperialismo, dunque, l'Inghilterra è un grande paradosso: un modello costituzionale che parla di diritti e di libertà contro l'arbitrio delle monarchie assolutistiche; ma anche un impero colonizzatore, che ha negato diritti e libertà a altri popoli<sup>27</sup>. Come spiegarlo? Senza voler entrare nel merito degli accesi dibattiti che tengono impegnati gli storici dell'età contemporanea, e che sono, comunque, solo tangenti della storia costituzionale inglese d'età moderna che mi prefiggo di illustrare qui, un'osservazione è d'obbligo. Lo studio del secondo impero coloniale inglese – quello costituitosi dopo la perdita delle tredici colonie nordamericane – ha acquisito un peso così grande nel mondo accademico di lingua inglese, con tutti i temi da esso derivati, come la storia delle etnie native americane, storia dei neri, storia dell'India, che altri campi di indagine, fiorenti fino a prima della seconda guerra mondiale, sono declinati di conseguenza. Uno di questi è la storia costituzionale inglese, fatta su documenti legali, e non attraverso i commenti a questi.

Geoffrey Rudolph Elton e John Philipps Kenyon sono stati fra i maggiori storici dell'Inghilterra moderna. Il primo fu uno specialista del periodo Tudor; il secondo, di quello Stuart. Entrambi hanno curato la pubblicazione

26. Scott Mandelbrote e James Bennett, *The Garden, the Ark, the Tower, the Temple. Biblical metaphors of knowledge in early modern Europe*, Oxford 1998, pp. 43-69 e 103-133.

27. David Armitage, *The Ideological Origins of the British Empire*, Cambridge 2000, pp. 125-145; Paul Langford, *A polite and commercial people. England 1727-1783*, Oxford 2010, pp. 677-725; il tema è ricorrente in Mike Ashley, *Taking Liberties. The Struggle for Britain's Freedoms and Rights*, London 2009.